

(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE;

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI:

- DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE
DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L'IGIENE
PERSONALE

A.	Introduzione
B.	APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
C.	Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile
a)	Selezione dei candidati
1.	Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale
b)	Specifiche tecniche
1.	Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)
2.	Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.....
3.	Macchine
c)	Clausole contrattuali.....
1.	Formazione del personale addetto al servizio.....
2.	Sistema di gestione della qualità'
3.	Prodotti ausiliari per l'igiene
4.	Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile.....
5.	Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani.
6.	Gestione dei rifiuti
7.	Rapporto sui prodotti consumati
8.	Clausola sociale.....
d)	Criteri premianti
1.	Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto.....
2.	Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale
3.	Criterio sociale
D.	criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici
a)	SPECIFICHE TECNICHE (criteri ambientali minimi) dei Detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzati PER le pulizie ordinarie
1.	Possesso dell'etichetta ambientale ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024
2.	Detergenti concentrati: specifiche tecniche (criteri ambientali minimi).....
E.	criteri ambientali minimi dei Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici
a)	specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) Dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie periodiche E straordinarie
1.	Biodegradabilità dei tensioattivi.....
2.	Sostanze e miscele non ammesse o limitate
3.	Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti
4.	Fragranze e coloranti.....
5.	Enzimi
6.	Sistemi di dosaggio
7.	Requisiti dell'imballaggio
8.	Idoneità all'uso
9.	Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità
F.	Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale
a)	SPECIFICHE TECNICHE
1.	Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti

- b) CRITERI PREMIANTI**
1. Prodotti in carta tessuto non sbiancata.....

3. criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale

- a) SPECIFICHE TECNICHE**
1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti

A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connesse alle forniture di alcuni altri prodotti per l'igiene. A tal fine stabilisce pertanto i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia nonché i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale.

B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

I CAM dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. A tal fine impongono l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.

La microfibra, così come evidenziato in vari studi, consente infatti di ridurre il consumo di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro, di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro e, rispetto all'acquisto di elementi tessili non in microfibra, di risparmiare il 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita. Le frange di lavaggio in microfibra, più leggere dei panni tradizionali, richiedono minori quantità di soluzione detergente e riducono il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d'acqua¹, ancorché causano, durante il lavaggio, dispersione di microplastiche nei recettori idrici che non potendo, allo stato della tecnologia attuale, essere filtrate dagli impianti di trattamento delle acque, inquinano il mare. Per arginare tale forma di inquinamento, i CAM prevedono specifica formazione, in quanto anche le condizioni di lavaggio delle fibre sintetiche influenzano la quantità di microplastiche rilasciate.

Per valorizzare il ciclo dei rifiuti e ridurre l'uso delle risorse, oltre all'impiego di tessili in microfibra e al divieto di uso di prodotti monouso e di prodotti non riparabili, i CAM consentono la possibilità di usare prodotti detergenti concentrati, pertanto con imballaggi dai volumi ridotti. Altresì impongono che i carrelli per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi di plastica riciclata e promuovono la diffusione di detergenti con imballaggi primari riciclati e le macchine realizzate con componenti di plastica riciclata.

Per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del servizio, i CAM valorizzano le pulizie manuali, almeno nei cantieri ove questa modalità risulti appropriata, nonché specifiche funzionalità che rendono più efficienti le macchine ed impongono l'acquisto e l'uso di prodotti in carta tessuto costituiti da fibre riciclate e/o provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, fabbricate in impianti con le migliori tecnologie disponibili in relazione ai consumi energetici ad alle emissioni di inquinanti.

¹ [gpp/pdf/tbr/181113_jrc113795_gpp_cleaning_services_tr_final.pdf](#), Rapporto tecnico relativo alla definizione dei criteri di GPP europei per il servizio di pulizia del JRC, 2018.

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE

C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. Tale documento di CAM si applica anche qualora il servizio sia reso nell’ambito di un servizio di “global service” o “multifunzione”, nel caso in cui sia destinato al settore civile. Include pertanto gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili, natanti e assimilati. La pulizia delle superfici esterne riguarda esclusivamente quelle operazioni che tipicamente svolgono le imprese di pulizia, dunque non comprende, ad esempio, la pulizia di superfici vetrate raggiungibili con il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, si applica l’apposito documento di Criteri Ambientali Minimi, di cui all’allegato 2 del presente decreto.

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento tenendo conto del mercato di riferimento.

1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;

- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di

laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

3. MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

3. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura $dTex \leq 1$. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata² e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

² Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1 .

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016.

4. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI.

(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti. Altri sistemi di asciugatura, quali quelli ad aria o con asciugamani a rotolo, non sono citati né sono oggetto di specifici criteri ambientali in quanto l'installazione e la gestione di detti sistemi alternativi sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento perché non resi da imprese che svolgono servizi di pulizia bensì da imprese specializzate).

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

7. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI

EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

8. CLAUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino *almeno* le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

- a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
 - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.
- b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico:* fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
 - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;

- la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044;
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
 - erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
 - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
 - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
 - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
 - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire $(A + B + C + D + E) = H$).

Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detersivi con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, che devono dimostrare la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, che deve dimostrarne il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero

in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)³. Sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche delle macchine che devono essere allegate in offerta, nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a $Y > X$ nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.

Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: *Sub criterio C)* Si assegnano punti tecnici pari a $J = X/2$ nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

Verifica: *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

Sub criterio B) oltre a quanto previsto per il sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

Sub criterio C) indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

³ La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, scrivanie/banchi, armadi, radiatori, lavabi wc) e suddivise per tipo di locali (esempio aule/stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali in cui stipare le attrezzature ed i prodotti. Nel caso in cui il servizio non fosse destinato a essere reso presso edifici, le informazioni devono essere adattate al contesto di riferimento.

3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

Verifica: Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.

D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

(C.p.v. 39831200-8 Detergenti; c.p.v. 39831300-9 Detergenti per pavimenti; c.p.v. 39831400-0 Detergenti per schermi; c.p.v. 39831500-1 Detergenti per veicoli; c.p.v. 39831600-2 Detergenti per sanitari....).

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE UTILIZZATI PER LE PULIZIE ORDINARIE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ECOLABEL (UE), DER BLAUE ENGEL, NORDIC ECOLABEL, ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024

Le seguenti categorie di detergenti, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)

per essere utilizzati nei servizi di pulizia e sanificazione affidati da stazioni appaltanti o eseguiti nei locali delle amministrazioni definite stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. o) del D.lgs. 50/2016, e dunque acquistati dalle medesime stazioni appaltanti, devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Solo se "concentrati" possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi riportati al successivo punto 2 ed in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Verifica: Elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

2. DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

I detergenti "concentrati", vale a dire:

- prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione

possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X “Verifiche di conformità”.

Verifica: elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017⁴.

La parte A dell'elenco DID⁵ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008⁶.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

i) Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici

⁴ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

⁶ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità

Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁷ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa⁸.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detersivi multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

I detersivi per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C) in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
------------------	------------

⁷ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236c182439477>

⁸ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf.

Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

b) sostanze e miscele pericolose

- i) I detergenti utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
- ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

**In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁹).

III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

⁹ Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list alla data del bando di gara o della richiesta di offerta.

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocida.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un $\log Pow$ (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) $< 3,0$ oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100 . Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

IV. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF < 100 o $\log Pow < 3$. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

V. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

VI. MICRORGANISMI

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- ✓ devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- ✓ non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
 - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
 - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
 - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
 - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
 - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (GMO) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicosidi, macrolidi, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1×10^5 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

L'etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

VII. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \Sigma ((W_i + U_i) / (D_i * R_i))$$

dove:

W_i: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i). U_i = W_i a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, D_i = volume del prodotto (in l);

R_i: indice di ricarica. R_i = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o R_i = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attesti almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm³ usate con una bottiglia in PET

	- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.
I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

IX. IDONEITÀ ALL'USO

Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o
- di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, vale a dire:

- prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate;
- deceranti e decappanti
- prodotti per moquette e tappeti
- detergenti acidi forti per pulizie straordinarie
- detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie
- prodotti di manutenzione dei mobili
- prodotti di manutenzione per cuoio/pelle
- prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox
- disincrostante per cucina / lavastoviglie
- detersolventi;
- smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti

laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

1. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova

Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017¹⁰.

La parte A dell'elenco DID¹¹ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹².

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, ECETOC n.28 (giugno 1988), OCSE 311 o metodi equivalenti.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

¹¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

¹² Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità

2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione.

- i) Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ¹³ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detergenti o altri prodotti per la casa¹⁴

- ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni indicate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

Nei prodotti usati per le pulizie periodiche e straordinarie quali cere, deceranti etc. la quantità ammessa complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito; in riferimento ai prodotti da diluire, la diluizione deve avvenire mediante sistemi di diluizione automatici e manuali (vedi criterio ambientale “sistemi di dosaggio”):

¹³ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

¹⁴ Note on substance identification and the potential scope of a restriction uses of “microplastics”, ECHA 11/07/2018.

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti impieghi specifici, pronti all'uso	0,06 g/l di prodotto
Detergenti impieghi specifici, da diluire	0,06 g/l di soluzione, nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), da diluire	1,00 g/l di soluzione diluita nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Cere e deceranti	2,00 g/l di prodotto

I detergenti per usi specifici in fase di uso, fatto salvo le cere e i deceranti, non devono contenere più del 20% in peso di COV con punto di ebollizione inferiore a 150°C.

Le cere e deceranti pronti all'uso non devono contenere più del 10% in peso di COV; le cere e deceranti da diluire non devono contenere più del 20% in peso di COV.

b) Sostanze e miscele pericolose

i) I prodotti finali non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, per tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo elencate nella tabella di seguito riportata.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

I prodotti che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione

	comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ϵ -ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele.

**In concentrazioni inferiori all'0,2 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

3. SOSTANZE BIOCIDIE NEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il prodotto può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association, consultabile nel sito <http://www.ifraorg.org>. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o logPow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

6. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

8. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore.

9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità, per i prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 con requisiti ecologici altrettanto restrittivi rispetto ai presenti Criteri Ambientali Minimi, è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono eseguire le verifiche sulla base di:

- controlli documentali effettuati sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e del prodotto stesso;
- altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti.

Con le prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone, 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;

e/o

- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),

e/o

- di una o più sostanze appartenenti alle indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

In caso di prodotti privi di rapporti di prova, è necessario acquisire le SDS e le attestazioni di conformità da parte del fabbricante del detergente. I prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di rapporti di prova, potranno essere sottoposti a prove da parte di laboratori operanti nel settore chimico su tali matrici accreditati ISO 17025 anche, qualora previsto dalla stazione appaltante, con costi a carico dell'aggiudicatario.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti, il produttore deve dare informazioni sulle sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per rendere evidente l'uso in conformità al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

La dimostrazione dell'eventuale contenuto di riciclato degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa, ai sensi di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.

F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®” , certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. PRODOTTI IN CARTA TESSUTO NON SBIANCATA

Sub criterio a) Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

Sub criterio b) Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti Y< X cumulabili con il punteggio X).

Verifica: *Sub criterio a)* Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Sub criterio b) Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.

G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33711900-6 Sapone)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Verifica: Fornire una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute.